

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 99/1951 SUI METODI DI FISSAZIONE DEI SALARI MINIMI (AGRICOLTURA).

In merito all'applicazione, nella legislazione e nella pratica, della Convenzione in esame, si comunica che, nel periodo intercorso dall'invio dell'ultimo rapporto, non sono intervenute variazioni di particolare rilievo rispetto a quanto già comunicato.

Con il presente rapporto, pertanto, verranno forniti esclusivamente i dovuti chiarimenti in ordine alla domanda diretta della Commissione di Esperti.

Domanda diretta della Commissione di Esperti.

In merito al 1° punto della domanda diretta, riguardante gli articoli 1 e 3 della Convenzione in esame, si precisa che nell'ordinamento italiano non è prevista una normativa speciale per la fissazione dei minimi salariali nei singoli settori merceologici.

Pertanto, tenuto conto che anche il settore dell'agricoltura si avvale delle regole generali, si rinvia a quanto già rappresentato nel rapporto sulla Convenzione n. 26/1928.

I contratti collettivi nazionali di lavoro più significativi del settore dell'agricoltura riguardano: i quadri e gli impiegati agricoli; gli operai agricoli e gli operai florovivaisti; i lavoratori dipendenti delle cooperative e dei consorzi agricoli; i lavoratori dipendenti delle imprese che esercitano attività di contoterzismo in agricoltura; gli addetti a lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.

A tale proposito, si invia il prospetto relativo ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi per impiegati, operai agricoli e operai florovivaisti.

In merito al 2° punto della domanda diretta, riguardante l'articolo 2 della Convenzione in esame, si ribadisce quanto già comunicato con i precedenti rapporti sulla Convenzione n. 95/1949 (protezione del salario) circa il pagamento della retribuzione in natura.

In particolare, in riferimento alla disposizione di cui all'articolo 2099 del codice civile, 3° comma, laddove è stabilito che il prestatore può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti con provvigione o con prestazioni in natura, e alla sua difformità, più volte segnalata dalla Commissione di Esperti, con le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione in esame e all'articolo 4, paragrafo 2, della Convenzione n. 95/1949, le quali prevedono che la retribuzione in natura debba essere limitata solo ad una parte del salario, si chiarisce quanto segue.

Nell'ordinamento italiano sono previste forme di retribuzione in natura: di regola, però, **tali forme retributive**, stante la disposizione di cui all'articolo 36 della

Costituzione, secondo il quale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, **hanno carattere non già sostitutivo, ma integrativo della retribuzione in danaro.**

Si ribadisce, altresì, che forme di retribuzione in natura, generalmente, sono rinvenibili nel settore dell'agricoltura, per il lavoro domestico o di portierato.

Per completezza di informazione, si inviano i contratti collettivi nazionali di lavoro, di seguito indicati, relativi ai precitati settori:

- Contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli del 27 maggio 2004 (articolo 24);
- Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 2002 (articolo 46);
- Contratto collettivo nazionale di lavoro per i prestatori di lavoro domestico dell'8 marzo 2001 (articolo 32);
- Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati (articolo 6).

Per quanto riguarda la modifica del 3° comma dell'articolo 2099 del codice civile nella parte in cui è stabilito che il prestatore di lavoro può anche essere retribuito **in tutto**.....con partecipazione agli utili o ai prodotti con provvigione o con prestazioni in natura, si comunica che tale questione è stata già sottoposta, con l'appunto del 27 maggio 2002, di cui si allega copia, all'attenzione del Capo dell'Ufficio Legislativo di questo Ministero per le dovute valutazioni e determinazioni.

Sarà cura di questa Direzione fornire a codesto Ufficio ogni eventuale informazione aggiuntiva al riguardo.

In merito al 3° punto della domanda diretta, riguardante l'articolo 5 della Convenzione in esame, si invia la rilevazione statistica dei dati sul lavoro in agricoltura, frutto del monitoraggio dell'attività di vigilanza ordinaria e speciale effettuata dalle Direzioni regionali e provinciali del lavoro nel corso dell'anno 2005 (prospetto sulla vigilanza ordinaria e relazione sulla vigilanza speciale: operazione "Girasole").

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato.

ALLEGATI:

- Prospetto relativo ai minimi salariali attualmente previsti dai contratti collettivi per impiegati, operai agricoli e operai florovivaisti;

- Prospetto sulla vigilanza ordinaria in agricoltura, anno 2005;
- Relazione sulla vigilanza speciale in agricoltura: operazione “Girasole”;
- Contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli del 27 maggio 2004 (articolo 24);
- Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 2002 (articolo 46);
- Contratto collettivo nazionale di lavoro per i prestatori di lavoro domestico dell’8 marzo 2001 (articolo 32);
- Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati (articolo 6);
- Appunto del 27 maggio 2002 inviato al Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.